

ME

## Sicilia

LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA REGIONALE

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

**PA lenta, deve pagare***I danni causati dai ritardi della pubblica amministrazione vanno risarciti. Plauso di Confindustria Catania*

DI CARLO LO RE

**U**na sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (n. 684/2011) si profila davvero rivoluzionaria: la pubblica amministrazione ritardataria deve risarcire il privato in caso di danno derivante appunto dal ritardo nel decidere e nel chiudere un iter amministrativo.

Ma andiamo per ordine. Il cosiddetto danno da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi è già disciplinato dall'articolo 2-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 69/2009. La legge è assai precisa in merito e stabilisce che le pa sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a imprese e a privati cittadini in conseguenza dell'inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Com'è comprensibile, gli enti locali siciliani si sono sempre opposti a un'interpretazione troppo rigida di tali disposizioni, tentando in tutti i modi di trovare vie di fuga e resistendo fino allo spasimo in sede legale. I ritardi amministrativi, per esempio nelle autorizzazioni, sono la norma nell'Isola, sia per una sorta di naturale lentezza della burocrazia sicilia-

na, sia, talvolta, per la volontà criminale di lucrare sulla disperazione di chi rischia di perdere una commessa o un ottimo affare a causa delle lungaggini pubbliche.

Ora, nello specifico, arriva la preziosa conferma del Cga, che si è pronunciato sull'appello proposto da un'amministrazione comunale che in primo grado era stata condannata dal Tar Sicilia a risarcire un'impresa. L'azienda si era vista revocare la prima tranche di un finanziamento concesso dal ministero delle attività produttive per non aver rispettato i termini di ultimazione dei lavori relativi alla costruzione di alcuni capannoni industriali. Ma il mancato rispetto dei termini da parte dell'impresa era dipeso dai ritardi del Comune nell'approvare il relativo piano di lottizzazione. Da qui l'azione legale vinta dalla ditta in prima battuta e il cui esito è stato ora confermato dal Cga. Il Consiglio ha riconosciuto l'illiceità del ritardo nella conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione comunale in quanto, si noti bene, frutto di ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori. Il Cga ha inoltre ribadito come il fattore tempo rappresenti per il privato un «bene della vita», per cui il ritardo subito si traduce automaticamente in un

costo nella misura in cui incide sulla convenienza economica di una determinata attività.

Per inciso, con riferimento all'onere della prova, la sentenza ha anche confermato il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta comunque al privato dimostrare concretamente il danno subito.

Confindustria Catania, che da anni si batte contro i ritardi della pa, sia nei pagamenti che nei vari iter burocratici, ha accolto con molta soddisfazione la sentenza emessa dal Cga, «con la quale», si legge in una nota, «viene confermato e meglio definito un principio già presente nel nostro corpus di leggi».

A questo punto, la Confindustria etnea invita «le imprese siciliane tutte a tutelarsi», e si dice «disponibile a raccogliere le segnalazioni di coloro che abbiano subito eventuali condotte omissive da parte della Pa, per valutare le opportune azioni attivabili». Va da sé che da oggi in avanti i Comuni siciliani dovranno sveltire di molto le loro procedure, pena una valanga di ricorsi e di conseguenti risarcimenti. Chissà che non sia la volta buona che la pa dell'Isola abdichi al suo tradizionale ruolo di freno dello sviluppo. (riproduzione riservata)